

Informativa ai sensi dell' articolo 2, comma 7, del Decreto Legge n. 132/2014

(NEGOZIAZIONE ASSISTITA)

Ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, preliminarmente all'affidamento della Sua pratica allo Studio Legale Associato Santamaria Lioia (in seguito SLLS), La informiamo di quanto segue:

- 1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra Lei e la controparte in relazione alla specifica natura della lite;
- 2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
- 3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- 4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;
- 5) che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;
- 6) che i difensori e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;
- 7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;
- 8) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.